



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 163

Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge "Riaperture" con tutte le indicazioni in merito all'allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo.

Queste sono le novità più importanti contenute nel decreto:

Fine emergenza

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Green Pass

Fino al 30 aprile infine si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il Green pass base che si ottiene con vaccinazione, guarigione o test.

Didattica Digitale Integrata

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Viaggi e visite di istruzione

Sarà possibile svolgere le uscite didattiche e viaggi d'istruzione e partecipare a manifestazioni sportive.

Uso delle mascherine

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022: resta l'obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni e per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Non si usano nelle attività sportive.

Obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale per le categorie obbligate, per le categorie di lavoratori pubblici esposte al rischio contagio (scuola, università, difesa, ecc) e per gli over 50 resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Per il personale scolastico l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Fino al 30 aprile 2022, il personale che ha l'obbligo di vaccinazione – fermo restando il regime sanzionatorio di cui all'articolo 4- sexies – potrà accedere al luogo di lavoro e su richiesta esibire una delle certificazioni verdi C19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Gestione dei casi di positività

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Altre misure di carattere generale

1. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
3. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Lucera, 31/03/2022



Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)